



N° 22 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 25/03/2014

OGGETTO: L.R. 5.12.2008, N. 16: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE : VARIANTE URBANITICA N. 27 AL VIGENTE P.R.G.C. - ESCLUSIONE

L'anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di marzo alle ore 15:30, nella sala comunale, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
FERRARI MANUELE	Sindaco	X	
CECONI PAOLO	Vice Sindaco	X	
DEL FABBRO PRIMO	Assessore	X	
ROMANIN SILVIO	Assessore	X	
MAZZOCOLI ALBERTO	Assessore	X	

5

0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott Angelo Raffaele Petrillo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Manuele Ferrari nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di predisporre una variante al vigente Piano regolatore generale comunale (PRGC) riguardante alcune modifiche zonizzative puntuali, che non hanno rilevanza sull'assetto generale del Piano, rispettandone obiettivi, strategie e limiti di flessibilità, ma che sono orientate a perseguire finalità d'interesse generale ed in particolare si prevede:

1-l'inserimento nella zonizzazione di piano del progetto di ristrutturazione della viabilità di via Rivoli Bianchi che collega l'abitato di Avoltri con la località "Ciolos" e di realizzazione di un'area di parcheggio a fianco della sede stradale;

2-la riclassificazione di un'area sita nel centro del Capoluogo da "zona B1" a "parcheggio di relazione";

3-l'inserimento nella zonizzazione di piano del progetto di realizzazione di un tratto di viabilità nel Capoluogo (loc. San Antonio) lungo il corso dell'argine del Torrente Degano a monte del ponte che collega le borgate di Forni e Avoltri e la riclassificazione dell'area interclusa tra la nuova viabilità e la zona "B1" vigente come "zona di verde privato"

4-inserimento nella zonizzazione di piano del progetto di definizione dell'area del parcheggio sito nel nucleo di Avoltri in via M.te Chiadin;

5-omissis

6-inserimento nella zonizzazione di piano del progetto di ristrutturazione della viabilità di accesso all'area della chiesa e del cimitero di Frassenetto e di ampliamento delle aree di parcheggio contigue. L'intervento sulla viabilità prevede la parziale modifica del tracciato in corrispondenza con l'innesto sulla viabilità di accesso al nucleo, con conseguente eliminazione della previsione di un'area di parcheggio registrata dal piano vigente;

Fatto presente che la variante in argomento comprende la ristesura della vigente normativa di attuazione (fascicolo 2) mediante la riorganizzazione dell'articolato con la primaria finalità di consentire una lettura del testo priva di rimandi e con univoca interpretazione;

Visto il progetto di variante redatto dal dr. arch. Fabiana Brugnoli di Torreano, su incarico affidato con determinazione del responsabile dell'ufficio comune per il servizio tecnico dell'associazione intercomunale "Alta Val Degano - Val Pesarina" n. 335 in data 19/10/2012 pervenuto al protocollo comunale n°5270 in data 21/03/2012 comprendente:

Fascicolo 1)

-relazione illustrativa riportante i contenuti della variante;

-elaborati grafici che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le proposte di modifica;

-norme di attuazione;

-relazione di coerenza con i limiti di flessibilità;

-relazione di coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata;

-valutazione degli aspetti paesaggistici;

-relazione di non incidenza sui siti di Rete Natura 2000;

-relazione per la verifica di non assoggettabilità a VAS (procedura art.4 LR 16/2008 e s.m.i. e art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

-asseverazione ai sensi dell'art.10, c. 4 ter LR 27/1988, come introdotto dall'art.4, c.2 LR 15/92 relativa alle previsioni di cui ai punti 2) e 4) come sopra riportati;

Fascicolo 2)

-norme di attuazione;

Visto altresì il parere favorevole sulla compatibilità tra le previsioni della variante urbanistica in argomento e le condizioni geologiche del territorio n°50/2013 rilasciato in data 11/09/2013 dal Servizio geologico della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna e riferito alle previsioni di cui ai punti 1)-3)-6) come sopra elencati, espresso ai sensi e per gli effetti di cui alla LR n°27/1988 e LR n°16/2009, art.20, comma 2;

Richiamata la vigente legislazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica costituita dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CEE del 27 giugno 2001, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n°4 e dalla L.R. 6 maggio 2005, n°11;

Datto atto che la L.R. n°16/2008 all'art.4 integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

Preso atto che tale articolo, tra l'altro, stabilisce che per le finalità di cui all'art.6 del D.Lgs. 152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale:

-l'autorità proponente è l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;

-l'autorità precedente è l'organo a cui compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e l'autorità competente è la Giunta comunale;

-l'autorità competente valuta sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente, con i contenuti di cui all'allegato 1 della Parte II del D.Lgs. n°152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente;

Ribadito che tale valutazione spetta all'autorità competente, individuata all'art.4 della L.R. n°16/2008, nell'organo della Giunta comunale;

Preso atto che la variante, per il suo contenuto, rientra nei limiti di cui all'articolo 17 (Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge) del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/PRES recante Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e segue la procedura di attuazione prevista dal medesimo articolo;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da MANUELE FERRARI e stampato il giorno 01/04/2014 da Orlando Gonano.

Vista la relazione di incidenza dd. marzo 2014 a firma del succitato professionista allegata alla variante, dalla quale si evince che i contenuti della variante n°27 al PRGC riguardano interventi di ristrutturazione di viabilità esistenti e un assestamento delle aree destinate ai parcheggi; che le aree oggetto di variante sono localizzate all'interno delle aree antropizzate; che non sussistono relazioni di rilievo tra le azioni da intraprendere nelle aree oggetto di variante e gli habitat e le specie oggetto di conservazione; altresì che i contenuti della variante in esame non interessano e non hanno alcuna incidenza sui siti SIC IT3320001 "Gruppo del M.te Coglians" e ZPS IT 33210001 "Alpi Carniche" e sulla Riserva Naturale Faunistica IT07 CORINE 45 di Bordaglia;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16;

Rilevato che è di competenza della Giunta comunale l'assunzione del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio associato per il servizio tecnico espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, espressi in due separate votazioni, concernenti l'atto in adozione e la dichiarazione della sua immediata esecutività;

delibera

1. per le motivazioni citate nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, di prendere atto che con riferimento alla Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo, la variante urbanistica n. 27 al vigente Piano regolatore generale comunale (PRGC), costituita dagli elaborati elencati nelle premesse del presente atto, non determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto essa non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché interessa variazioni zonizzativa e normative di limitata significatività che non comportano aumento del carico insediativo e che si inseriscono all'interno del quadro pianificatorio del PRGC vigente già oggetto, con esito positivo, di procedura di VAS;
2. di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse dall'arch.Fabiana Brugnoli nell'elaborato "Relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS" - art.4 della L.R. n°16/2008 e s.m.i. e dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto altresì che l'assunzione del presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale;
4. di ritenere, in relazione alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate, non necessaria l'acquisizione e la consultazione di altri soggetti competenti in materia ambientale esterni all'Amministrazione comunale;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17.-

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente